

LEGGE REGIONALE

Modifica alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla legge regionale 5 settembre 1972, n.11".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972 n.11 è integrato dal seguente comma:

"La disponibilità di locale idoneo e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli Uffici costi tuiti, ai sensi del IV comma dell'art. 8 del Regolamento, dai Con- siglieri partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti di un parti to politico in Consiglio!"

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osser vare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura